Pubblicato il 30/07/2018

N. 04675/2018REG.PROV.COLL.

N. 00027/2018 REG.RIC.

N. 00189/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 27 del 2018, proposto da Mario Romano, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Alessandra Sandulli, Enrico Soprano, Arturo Massimo e Roberto Invernizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Maria Alessandra Sandulli in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 349;

contro

Michele Reibaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 43;

nei confronti

Francesco Boscia e Paolo Lanzetta, non costituiti in giudizio; Humanitas University, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Merusi, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Maurizio Corain, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Lorenzo Lamberti e Maurizio Corain in Roma, via Emilia, n. 86/90;

sul ricorso numero di registro generale 189 del 2018, proposto da Humanitas University, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Merusi, Lorenzo Lamberti, Pasquale Morra e Maurizio Corain, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio degli avvocati Lorenzo Lamberti e Maurizio Corain in Roma, via Emilia, n. 86/90;

contro

Michele Reibaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Silva Gotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, via Santo Stefano n. 43;

nei confronti

Mario Romano, Francesco Boscia e Paolo Lanzetta, non costituiti in giudizio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (sezione Terza) n. 2237 del 2017, con la quale è stato accolto il ricorso avverso gli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di II fascia ex art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/F2, settore scientifico-disciplinare MED/30.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2018 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Roberto Invernizzi, Maria Alessandra Sandulli, Lorenzo Lamberti, Fabio Merusi e Silva Gotti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1 – Humanitas University, con D.R. 24/2016, ha indetto una procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di ruolo di II fascia, settore concorsuale 06/F2 (Malattie Apparato Visivo).

Tale decreto di indizione della procedura precisa che il professore chiamato dovrà svolgere: "*attività di ricerca e di didattica nel Settore Scientifico Disciplinare MED/30 – Malattie Apparato Visivo*" e che "*le attività di ricerca e di didattica saranno integrate con l'attività prestata, in regime convenzionale ed esclusivo, presso l'IRCCS Humanitas Research Hospital*".

2 – Alla procedura concorsuale hanno partecipato quattro concorrenti: il Prof. Francesco Boscia, il Prof. Paolo Lanzetta, il Prof. Michele Reibaldi e il Prof. Mario Romano.

3 – Con D.R. 55/2016, Humanitas ha nominato componenti della Commissione giudicatrice i seguenti docenti: Natalie Cassoux, Professore di Oftalmologia presso l'Università Paris Descartes; Gianluigi Condorelli, Professore di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università Humanitas e Guido Torzilli, Professore di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università Humanitas.

4 – All'esito dello scrutinio la Commissione ha individuato "*il dott. Mario Romano come il candidato più appropriato per la posizione di ‹Professore Associato› di Malattie Apparato Visivo per il Dipartimento di Scienze Biomedicali di Humanitas University*".

Con il successivo D.R. 65/2016, il Rettore ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice.

5 – Con ricorso al TAR per la Lombardia, il Prof. Michele Reibaldi ha impugnato gli atti della procedura concorsuale.

6 – Con la sentenza n. 2237 del 2017, il TAR ha accolto il ricorso, rilevando l'illegittima composizione della Commissione, in quanto composta nella sua

maggioranza da professori non appartenenti allo specifico settore disciplinare oggetto di concorso.

7 – Il Prof. Mario Romano e Humanitas University hanno appellato detta sentenza con due autonomi ricorsi.

8 – Posto che i due appelli all'attenzione del Collegio sono rivolti nei confronti della medesima sentenza, deve disporsi la loro riunione ai sensi dell'art. 96 c.p.a.

9 – Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata con gli appelli, facente leva sul fatto che il TAR ha già disposto l'annullamento degli atti impugnati con le sentenze relativi agli analoghi ricorsi proposti dagli altri candidati che avevano partecipato alla procedura di selezione.

9.1 – Sempre in via preliminare, deve essere rigettata anche l'eccezione con la quale gli appellanti contestano la permanenza dell'interesse ad agire del ricorrente in primo grado.

A tal fine, gli appellanti deducono che, dopol'avvio del giudizio, l'appellato ha risposto alla chiamata di altro Ateneo, ed ha poi preso servizio presso il medesimo, osservando che, optato per il diverso Ateneo di scelta, l'appellato dovrà restarvi per il prossimo triennio.

Come anticipato le eccezioni sono infondate.

10 – La giurisprudenza è sempre stata estremamente rigorosa nel considerare il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, atteso che sorregge il perdurare dell'interesse al ricorso anche un interesse di ordine solo morale, o l'interesse al risarcimento del danno per equivalente, quando sopravviene l'impossibilità di conseguire l'annullamento dell'atto impugnato (*cfr.* Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2016 n. 5340; Cons. Stato, Sez. V. 17 marzo 2015, n. 1361).

Nel caso di specie, in primo luogo, è senza dubbio ravvisabile l'interesse, legato al prestigio ed all'immagine del ricorrente, a vedersi attribuito un adeguato riconoscimento dei titoli dallo stesso posseduti.

Quanto al primo profilo della dedotta improcedibilità, deve inoltre evidenziarsi che l'interesse a proporre ricorso non si concentra solo sul risultato formale dell'annullamento dell'atto impugnato, ma include fra le sue componenti anche l'affidamento in ordine all'attività che, in esecuzione del giudicato, l'amministrazione è tenuta a svolgere e dalle quali potrà derivare il soddisfacimento dell'interesse sostanziale (*cfr.* Cons. St., Ad Plen. 27 ottobre 1970, n. 4).

Infine, nella fattispecie in esame, la sussistenza di un interesse concreto ed attuale all'annullamento degli atti gravati è confermata dalla prospettata eventualità che l'appellante risolva anticipatamente il rapporto con l'Università presso la quale presta attualmente servizio nei modi e nelle forme prescritti dall'ordinamento, per prendere effettivo servizio presso l'Università appellante.

11 – E' infondato anche il motivo con il quale gli appellanti contestano la sentenza del TAR nel punto in cui ha rigettato l'ulteriore eccezione di inammissibilità del primo motivo del ricorso, poi accolto, con il quale si è dedotta l'illegittima composizione della Commissione giudicatrice, per l'asserita omessa dimostrazione dell'incidenza del vizio denunciato sull'esito del concorso.

A questo proposito, è sufficiente ricordare la giurisprudenza di questo Consiglio, alla quale il Collegio aderisce, secondo cui: "*chi contesta la legittimità della composizione di una Commissione di concorso non ha l'onere di dimostrare lo specifico pregiudizio derivante da tale vizio, atteso che questo, ove effettivamente sussistente, determina il travolgimento dell'intera procedura concorsuale e la necessità di sua ripetizione, obiettivo che ben può rilevare, sotto il profilo dell'interesse "strumentale", dal punto di vista di chi alla procedura abbia partecipato"* (*cfr.* Cons. Stato, Sez. IV, 12 novembre 2015, n. 5137; Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 2816).

13 – Superate le eccezioni preliminari, si può affrontare la questione intorno alla quale ruota la decisione impugnata, che ha accolto il motivo di ricorso con il quale

si è contestata la composizione della Commissione, in cui era presente un solo componente esperto nella specifica disciplina relativa al posto messo a bando.

Più precisamente, la sentenza impugnata ha reputato che la Commissione sia stata erroneamente formata, giudicando illegittimo l'art. 5 comma 2 secondo periodo del regolamento di chiamata, secondo cui "*almeno uno dei componenti deve appartenere al settore concorsuale, ovvero, se specificato, al settore disciplinare oggetto del bando*".

A sostegno di tale conclusione, secondo il TAR, "*nell'ordinamento si rinviene un dato positivo circa la necessità che tutti i membri della Commissione appartengano al settore concorsuale oggetto del bando. Si tratta dell'art. 3 comma 2 del DPR 117/2000 (Regolamento recante modifiche al D.P.R. 19 ottobre 1998, n. 390)*".

Inoltre, "*a prescindere dalla perdurante vigenza di tale regolamento successivamente all'entrata in vigore della L. 240/2010 per la parte relativa alle modalità procedurali di reclutamento, non può dubitarsi che la disposizione sopra riportata costituisca il recepimento positivo di un principio generale immanente in materia di concorsi pubblici, da ritenersi in quanto tale applicabile*".

14 - In questo giudizio di appello si deduce in primo luogo che la norma di cui all'art. 3 comma 2 del D.P.R. 117/2000è stata oggetto di ben due successivi interventi abrogativi, il primo nel 2005 e il secondo, definitivo, con la legge 240/2010.

Infatti, l'art. 1, comma 22, della legge 230/2005 abrogava, in particolare, l'art. 1 della legge 210/1998, che costituiva il presupposto giuridico del D.P.R. 117/2000. L'effetto abrogativo della novella del 2005 veniva confermato dal successivo art. 12 del d. l. 31 dicembre 2007 n. 248, il quale prorogava le disposizioni del D.P.R. 117/2000 solo "*in attesa della definizione ed attuazione della disciplina delle procedure di reclutamento dei professori universitari di prima e seconda fascia*".

15 – Da un altro punto di vista, gli appellanti deducono che la sentenza del TAR si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale di autonomia (art. 33 Cost.), sul quale si radicano le seguenti disposizioni della legge 240/2010: art. 1 comma 2 per cui "*ciascuna università opera ispirandosi a principi di autonomia*"; art. 1 comma 4 per cui le

fonti statali dettano soli "*obiettivi e indirizzi strategici per il sistema*"; art. 18 che garantisce l'autonomia del singolo ateneo, affidando all'ampia discrezionalità della sua potestà regolamentare "*la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori*".

15.1 – Più nello specifico, l'appello si concentra sull'art. 18 comma 1 della legge 240/2010, che rende normativamente doveroso applicare alle chiamate dei professori la Carta europea dei Ricercatori. Conseguentemente, si osserva che detta Carta per la "*Selezione*" impone che le commissioni "*di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse*" e "*membri provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline*". Ne deriverebbe che l'appartenenza allo specifico settore disciplinare oggetto del bando non sarebbe affatto necessaria.

16 – Gli appelli sono infondati, dovendosi confermare la decisione del TAR, con le precisazioni di seguito esposte.

E' utile rammentare, seppur per sommi capi, il quadro normativo entro il quale deve essere indagata la questione oggetto di causa, dovendosi preliminarmente chiarire che alle Università non statali, per quanto riguarda il reclutamento dei docenti, si applicano i principi contenuti nella legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*cfr.* Cons. Stato, sez. VI, n. 3046 del 2016); peraltro, come evidenziato, nel medesimo atto di impugnazione sono le stesse parti appellanti ad invocare l'applicazione di tale normativa, anche al fine di richiamare i principi della Carta europea del ricercatore.

16.1 – Tanto precisato, giova ricordare che con la legge 240/2010, in riferimento al reclutamento dei professori, è stato confermato il doppio momento valutativo, il primo affidato a una Commissione nazionale di abilitazione, che deve attestare la qualificazione scientifica dei candidati docenti di prima e seconda fascia e che si conclude con il rilascio di una abilitazione scientifica (art. 16) ed il secondo consistente in una successiva procedura di "chiamata" (art. 18 della stessa legge) gestita localmente dalle singole Università mediante propri Regolamenti.

16.2 – Deve, pertanto, aderirsi alla tesi degli appellanti, dovendosi ritenere non applicabile alla controversia in esame il disposto di cui al D.P.R. 117/2000. Invero, l'abrogazione della previgente disciplina (e quindi anche dell'art. 3 del D.P.R. 117/2000) è chiarito dai commi 1 e 2 dell'art. 29 della medesima legge 240/2010, dove si afferma che "*Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la copertura dei posti di professore ordinario e associato, di ricercatore e di assegnista di ricerca, le università possono avviare esclusivamente le procedure previste dal presente titolo. 2. Le università continuano ad avvalersi delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di assunzione in servizio, fino alla adozione dei regolamenti di cui all'articolo* 18*, comma 1*".

16.3 – Nel caso di specie, avendo pacificamente l'Università appellante disciplinato mediante propri regolamenti le nuove procedure di cui all'art. 18 comma 1, non risulta più applicabile l'art. 3 del D.P.R. 117/2000 sul reclutamento dei professori.

17 – Tornando all'esame del quadro di riferimento, deve convenirsi con gli appellanti anche sul fatto che l'impostazione generale dei meccanismi di reclutamento dei professori, voluta dal legislatore della riforma, si fonda, come già accennato, su un doppio momento valutativo, il primo finalizzato a verificare l'idoneità scientifica del candidato, che si perfeziona con il conseguimento dell'abilitazione nazionale, e il secondo con la "chiamata" da parte della singola Università.

17.1 – Per tale seconda fase, che è quella in cui si verte nel presente giudizio, nessuna norma implica espressamente che tutti i membri della Commissione debbano appartenere al settore concorsuale oggetto del bando. Ciononostante, gli appelli non possono ugualmente trovare accoglimento.

18 – In via generale, ed in disparte per ora lo specifico settore della chiamata dei professori universitari, deve affermarsi che il precetto secondo cui i componenti delle commissioni giudicatrici devono essere "esperti" nelle materie di concorso costituisce espressione del principio di imparzialità sancito dall'art. 97 Cost. Ciò in

quanto la qualifica di "esperto" nella materia oggetto di concorso garantisce "*scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e determinate soltanto dalla valutazione delle attitudini e della preparazione dei candidati*" (*cfr.* Corte Cost. n. 453 del 1990).

Tale principio generale risulta affermato anche nel D. Lgs. 165/2001 che all'art. 35 ha prescritto che nelle procedure concorsuali le commissioni giudicatrici devono essere composte "*esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso*".

Tenuto conto delle censure avanzate con gli appelli, deve ritenersi che il detto principio non si pone affatto in contrasto con la riconosciuta autonomia delle istituzioni universitarie, non rappresentando un limite imposti dall'Autorità statale alla libertà degli Atenei, bensì una regola di diretta derivazione costituzionale alla quale anche le Università non possono non conformarsi.

18.1 – Infatti, anche nello specifico ambito in esame, il già citato art. 18 della legge 240/2010, pur garantendol'autonomia del singolo Ateneo, affidando alla discrezionalità della sua potestà regolamentare la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, subordina tale autonomia al "*rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori*"; Carta europea che conferma la sussistenza del principio della necessaria esperienza dei soggetti chiamati a comporre le commissioni di valutazione nel settore oggetto di chiamata.

Più precisamente, per quel che rileva in questa sede, l'art. 18 comma 1 della legge 240/2010, prevede che "*le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005*".

La ricordata disposizione è chiara nell'affermare l'autonomia dell'Università quanto alla disciplina della chiamata dei Professori, con il limite del rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori.

In altre parole, il Codice di Condotta per l'Assunzione dei Professori detta una serie di regole e principi di doverosa applicazione, visto il richiamo normativo primario effettuatovi dall'art. 18 comma 1 della legge 240/2010.

E' allora fondamentale osservare che tale Carta, a proposito della "*Selezione*", oltre a prevedere che le commissioni di selezione dovrebbero comprendere membri con esperienze e competenze diverse anche provenienti da vari settori (pubblico e privato) e discipline, specifica anche chiaramente che detti componenti debbano essere in possesso della "*esperienza necessaria per valutare i candidati*".

18.2 – Seppure nella ricordata Carta non è rinvenibile alcun obbligo di appartenenza di tutti i commissari al settore scientifico-disciplinare per cui è disposta la chiamata, nella stessa è chiaramente confermato che le Università non possano prescindere, nella nomina delle Commissioni giudicatrici, dal tenere conto dell'esperienza degli stessi, necessaria per valutare i candidati.

19 - Nel caso di specie, il bando di chiamata è rivolto agli afferenti a uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore racchiudente i settori concorsuale 06/F2 (Malattie dell'Apparato visivo) e MED/30 (Malattie dell'Apparato visivo) a cui è riferito il posto oggetto di chiamata.

E' pacifico che nel caso in esame i commissari Professori Torzilli e Condorelli, non solo non appartengono al settore concorsuale del bando, ma non appartengono neppure al macro settore concorsuale di cui fanno parte i predetti settori concorsuali. Infatti, il macro settore del bando è "Clinica Chirurgica Integrata", mentre i commissari sopra nominati appartengono, rispettivamente, ai macro settori "Clinica Chirurgia Generale" e "Clinica Medica Specialistica". Ne consegue che la questione sottesa alla presente controversia e la relativa soluzione non possono essere immediatamente assimilate a quella di cui all'ordinanza di questa Sezione n. 3041 del 2018, dove la dedotta illegittimità della composizione della Commissione si caratterizzava per il fatto che la contestata Commissione era comunque composta,

a differenza del caso in esame, da "*commissari appartenenti al medesimo macro settore concorsuale*". Inoltre, tale precedente, reso all'esito di un procedimento cautelare, atteneva alla ben differente procedura per l'abilitazione scientifica nazionale. Al riguardo, giova infatti ricordare che il sistema dell'abilitazione scientifica nazionale, come delineato dall'art. 16 della legge 240/2010, non costituisce, a differenza della procedura di chiamata all'esame del Collegio, una procedura concorsuale di tipo comparativo, limitandosi ad affidare alla Commissione unica nazionale il compito di valutare il *curriculum* di ciascun candidato al solo fine di verificare il possesso del requisito della "maturità scientifica" necessaria per poter procedere alle successive fasi concorsuali di chiamata presso il singolo Ateneo – quale quella oggetto di causa – finalizzate alla scelta, secondo una logica comparativa, del miglior candidato per il posto da coprire.

19.1 – Tanto precisato, si osserva che nel provvedimento di nomina della Commissione non risulta in alcun modo comprovato che Gianluigi Condorelli, Professore di Malattie dell'Apparato Cardiovascolare presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università Humanitas e Guido Torzilli, Professore di Chirurgia Generale presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università Humanitas, possano vantare la "*esperienza necessaria per valutare i candidati*", nei settori concorsuali 06/F2 (Malattie dell'Apparato visivo) e MED/30 (Malattie dell'Apparato visivo), né nel macro settore concorsuale "Clinica Chirurgica Integrata", operando gli stessi nell'ambito dei diversi macro settori innanzi ricordati. Tanto meno alcuna prova è stata fornita sul punto dalla Humanitas University nel corso del giudizio di primo grado, posto che dai *curricula* dei citati docenti, pur evincendosi un profilo di assoluto livello, anche internazionale, degli stessi, non emerge però alcuno studio, alcuna pubblicazione, alcuna attività di qualunque tipo nello specifico ambito posto a concorso, il quale appare, invero, del tutto estraneo alle esperienze maturate dagli stessi nel corso degli anni.

19.2 - Deve precisarsi che le considerazioni innanzi espose non costituiscono affatto una novità, introdotta per la prima volta nel presente giudizio di appello, come eccepito dalla difesa del Prof. Mario Romano.

A questo riguardo, è sufficiente rilevare che il ricorso di primo grado atteneva anche all'aspetto della rilevata mancanza dell'esperienza necessaria per valutare i candidati in capo ai membri della Commissione, e ciò anche a prescindere dalla necessità o meno dell'appartenenza allo specifico settore messo a bando degli stessi, su cui si è invece soffermata la sentenza di primo grado.

Oltre che dal tenore generale delle censure proposte, tale profilo si desume chiaramente nel punto del ricorso in cui si legge: "*è stato disatteso il principio in base al quale la Commissione deve essere composta solo da docenti competenti ad esaminare i candidati*".

19.3 – Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere confermata, essendosi completamente trascurato, sia nel regolamento dell'Università, che nei successivi atti applicativi, il requisito della esperienza necessaria per valutare in candidati che deve sussistere in capo a ciascun membro della Commissione giudicatrice.

Non valgono a scalfire le esposte conclusioni gli ulteriori rilievi degli appellanti.

20 – La difesa del Prof. Mario Romano argomenta nel senso che, siccome la platea dei candidati da valutare era più ampia di quella definita dall'afferenza ai due settori concorsuale e scientifico-disciplinare posti a bando, sarebbe stato tutt'altro che illegittimo che la Commissione non si "bloccasse" solosu accademici afferenti ai due settori.

Secondo l'appellante, dinanzi ad un'ampia platea di concorrenti sarebbe stata specularmente opportuna una Commissione connotata dalla stessa ampiezza di competenze.

20.1 – La censura è priva di pregio. Invero, deve in primo luogo precisarsi che il bando di chiamata non è indiscriminatamente rivolto a qualunque macro settore

disciplinare, bensì ai soli afferenti a uno dei settori concorsuali ricompresi nel macro settore (Clinica Chirurgia Integrata), racchiudente i settori concorsuale 06/F2 (Malattie dell'Apparato visivo) e MED/30 (Malattie dell'Apparato visivo).

Inoltre, più in generale, deve ritenersi che il requisito dell'esperienza necessaria per valutare i candidati non vada riferito al settore dal quale gli stessi provengono, ma in relazione al posto da ricoprire, proprio al fine di garantire i principi di cui all'art. 97 Cost, e precisamente scelte finali fondate sull'applicazione di parametri neutrali e coerenti con il posto da ricoprire (*cfr.* Corte Cost n. 453 del 1990).

21 – Deve essere disattesa anche la censura dell'Università, secondo la quale non avrebbe alcun senso ripetere un giudizio relativo alla preparazione scientifica dei candidati al momento della "chiamata", dal momento che i candidati che giungono alla valutazione finalizzata alla chiamata sono stati già valutati per la loro preparazione scientifica in sede di Commissione nazionale, ed hanno già conseguito l'idoneità all'insegnamento in quel settore scientifico disciplinare.

Più precisamente, secondo l'appellante quest'ultima procedura è volta ad una valutazione del profilo dei candidati finalizzata alle specifiche esigenze dell'Ateneo che effettua la chiamata stessa, che possono attenere anche ad aspetti non prettamente scientifici.

Pur condividendosi le premesse dalle quale muove la censura– ovvero la distinzione tra l'abilitazione nazionale e la chiamata da parte del singolo Ateneo – questa non coglie nel segno.

21.1 – In generale, deve infatti ribadirsi che anche se nella procedura di chiamata la valutazione del profilo dei candidati è finalizzata alle specifiche esigenze dell'Ateneo che effettua la chiamata stessa, ciò non toglie che i commissari debbano comunque possedere l'esperienza necessaria per poter effettuare tale valutazione; esperienza che, evidentemente, si caratterizzerà in rapporto alle specifiche esigenze dell'Ateneo così come manifestate con l'atto che ha indetto la procedura di selezione, ovvero, in

altri termini, in rapporto ai parametri di scrutinio previsti nel bando, i quali, invero, non possono non essere coerenti con le specifiche finalità che l'Ateneo intende perseguire attraverso la posizione messa a concorso.

21.2 – Per tale ragione, nello specifico caso in esame, la prospettazione dell'appellante è smentita dagli stessi atti di gara, ed in particolare dal bando di chiamata, in base al quale, tra l'altro: *"nella valutazione della produzione scientifica dei candidati, la Commissione darà rilievo ai seguenti criteri: a) studi, ricerche e conseguenti non episodiche pubblicazioni nel settore concorsuale oggetto del bando. In particolare, verranno tenuti in considerazione il valore di h-index (complessivo e per gli ultimi 5 anni di fonte Scopus) e l'IF complessivo conseguente a pubblicazioni censite su PubMed e prodotte alla data della pubblicazione del presente bando valutando, inoltre, l'originalità ed innovatività dei risultati nonché della continuativa produzione scientifica*".

Tali elementi di valutazione manifestano chiaramente l'intento di valutare anche (se non soprattutto come di seguito meglio evidenziato) la preparazione scientifica dei candidati, non altre supposte competenze funzionali ad ulteriori esigenze dell'Ateneo.

21.2 – Da un altro punto di vista, la ricordata caratterizzazione scientifica della valutazione che la Commissione era chiamata a compiere, – ed in particolare la necessità di considerare "*l'originalità ed innovatività dei risultati*"nonché la "*qualità dell'attività clinico-assistenziale svolta in settori coerenti con il profilo indicato nel bando*" – conferma ulteriormente come fosse necessario comporre la Commissione di soggetti in grado di valutare adeguatamente i candidati nello specifico settore disciplinare di riferimento; tanto più che per la produzione scientifica è stata di fatto fissata la parte preponderante del punteggio massimo attribuibile, pari a settantacinque punti su cento.

In altre parole, i parametri di valutazione della specifica procedura in esame comprovano come in concreto i soggetti chiamati a comporre la Commissione non

fossero muniti della "*esperienza necessaria per valutare i candidati*" in rapporto agli specifici elementi che l'Università, nell'ambito della propria sfera di autonomia, ha ritenuto di erigere a criteri di selezione.

A questo riguardo, non può infine trascurarsi che, nell'ambito in esame, questa Sezione (Cons. St., Sez. VI, n. 3817 del 2017) ha già avuto modo di esprimersi nel senso che: "*una diversa lettura interpretativa delle disposizioni normative dianzi richiamate finirebbe per frustrare le stesse finalità delle procedure di che trattasi, volte alla chiamata nei ruoli delle università di quel personale docente (le cui capacità generali sono già state positivamente validate in sede di conferimento della presupposta abilitazione scientifica nazionale) che abbia evidenziato, sul piano del profilo curriculare, tratti caratteristici più prossimi a quelli di specifica afferenza al settore disciplinare di riferimento. Peraltro, tale risultato può essere garantito solo se, in relazione a uno o (se del caso) più settori scientifico-disciplinari tra loro omogenei, alla selezione dei candidati provvede una Commissione d'esame che abbia al suo interno alte professionalità nelle specifiche materie oggetto di procedura concorsuale*".

22 – In definitiva, deve trovare conferma la conclusione del TAR, dovendosi, perciò, ribadire che la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del *curriculum* e dell'attività didattica non può che essere operata in relazione al settore concorsuale o scientifico-disciplinare messo a concorso e, a tal fine, non può che essere condotta da una Commissione composta da soggetti competenti ad effettuare la valutazione in relazione a quel settore concorsuale o scientifico-disciplinare; ciò in quanto la presenza di un solo componente "esperto" (su tre) in relazione al profilo di riferimento determina un suo peso del tutto marginale nell'espressione delle valutazioni.

23 – Nonostante il rigetto degli appelli, le spese di lite del presente grado di giudizio possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando, respinge l'appello proposto da Mario Romano e l'appello proposto da Humanitas University.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Sergio Santoro, Presidente

Bernhard Lageder, Consigliere

Francesco Mele, Consigliere

Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore

Italo Volpe, Consigliere

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Giordano Lamberti	**Sergio Santoro**